

Novità fiscali del 12 novembre 2007. In evidenza: permuta immobiliare e rettifica senza sanzioni operazioni intra

di **Vincenzo D'Andò**

Pubblicato il 11 novembre 2007

1) Per le Onlus, gli immobili producono reddito fondiario

il sottosegretario all'economia ha precisato che anche gli immobili delle Onlus producono reddito fondiario.

Il regime fiscale agevolato per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale non prevede l'esclusione da imposizione delle singole categorie residuali.

Gli immobili adibiti dalle Onlus allo svolgimento delle attività istituzionali, giacché non collegabili ad imprese commerciali, in virtù della decommercializzazione, sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 43, D.P.R. n. 917/1986 e, quindi, sono produttivi di reddito fondiario.

(Interrogazione Camera dei deputati n. 5-01699 del 08.11.2007 - Commissione Finanze)

2) La Riserva derivante da prima applicazione dei principi IAS/IFRS è sotto vincolo

La riserva da prima applicazione IFRS può essere computata tra quelle rilevanti ai fini della copertura del vincolo di massa previsto dall'art. 109, comma 4, D.P.R. n. 917/1986. L'Agenzia

delle Entrate con la risoluzione n. 319/E/2007, ha chiarito il trattamento tributario applicabile, ai fini IRES, alla riserva FTA (First Time Adoption) costituita per effetto del passaggio (a partire dall'esercizio 2006) ai **principi contabili internazionali**.

Il suddetto art. 109, comma 4, consente di dedurre in via extracontabile, tra l'altro, ammortamenti, rettifiche di valore e accantonamenti non rilevati a conto economico, subordinando tali deduzioni:

- Alla loro separata indicazione in un apposito prospetto in sede di dichiarazione dei redditi;
- all'apposizione di un vincolo alla distribuzione dei dividendi (c.d. "vincolo di massa") per un importo pari all'ammontare delle deduzioni extracontabili effettuate.

Le **distribuzioni** di riserve di patrimonio netto e di utili d'esercizio **sono assoggettate a tassazione** se e nella misura in cui l'ammontare delle restanti riserve patrimoniali e dei restanti utili portati a nuovo **risulta inferiore all'eccedenza dei predetti costi dedotti extracontabilmente** rispetto a quelli imputati a conto economico.

Ai fini della copertura del vincolo generatosi per effetto delle deduzioni extracontabili, sono idonee sia le riserve di utili sia quelle di capitale, escluse tutte quelle in sospensione d'imposta, indipendentemente dall'esistenza di eventuali vincoli alla distribuibilità previsti in ambito civilistico.

Nel caso di specie, ai fini della individuazione della "parte" di patrimonio netto da considerare a copertura delle deduzioni extracontabili operate dalla società in sede di dichiarazione dei redditi, occorre includere anche la variazione patrimoniale rilevata a patrimonio netto in sede FTA indipendentemente dalla voce contabile che ne accoglie il valore.

Per conseguenza, la variazione di patrimonio netto rilevata (tramite l'iscrizione di una riserva ad hoc) in contropartita della somma algebrica delle rettifiche contabili conseguenti il passaggio agli IAS/IFRS, costituisce un importo utile ai fini della copertura del "vincolo di massa" previsto dall'art. 109, comma 4, lettera b), D.P.R. n. 917/1986.

Infine, qualora avvenga l'iscrizione a patrimonio netto di una riserva "negativa" in contropartita delle rettifiche contabili conseguenti il passaggio agli IAS/IFRS, ciò comporta la riduzione di pari

ammontare dell'importo utile ai fini della copertura del vincolo di massa.

(Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 319/E del 07.11.2007)

3) Indagini finanziarie: Obblighi di risposta gravanti sugli intermediari

La Commissione Finanze ha fornito chiarimenti sui provvedimenti che l'Agenzia delle Entrate sta adottando per fare fronte alle disfunzioni organizzative segnalate nell'adempimento delle risposte, anche negative, alle richieste dell'Amministrazione finanziaria di dati, notizie e documenti riguardanti i rapporti intrattenuti e le operazioni effettuate dagli intermediari finanziari con i propri clienti, che devono essere effettuate unicamente in via telematica.

(Interrogazione Camera dei deputati n. 5-01703 del 08.11.2007 - Commissione Finanze)

4) Appalti: Certificato di regolarità fiscale e indicazione di violazioni non definitivamente accertate

La Commissione Finanze della Camera ha precisato l'applicazione delle norme in materia di regolarità fiscale delle imprese partecipanti a gare di appalto, con particolare riferimento alle istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 34/E/2007, in base alle quali gli

uffici, al fine di attestare la regolarità fiscale, indicano separatamente anche le violazioni tributarie che “non risultano ancora definitivamente accertate”.

(Interrogazione Camera dei deputati n. 5-01700 del 08.11.2007 - Commissione Finanze)

5) Dimissioni: Valide solo su modulistica ufficiale

E' stata pubblicata sulla G.U. la Legge che stabilisce le modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera.

La lettera di dimissioni verrà presentata, pena la sua nullità, su appositi moduli predisposti e resi disponibili gratuitamente dalle direzioni provinciali del lavoro e dagli uffici comunali, nonché dai centri per l'impiego.

I moduli sono resi disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero del lavoro.

Le caratteristiche dei modelli da utilizzare saranno definite con un apposito Decreto del Ministro del lavoro da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della Legge (23.11.2007).

Per cui, affinché diventi operativo il nuovo adempimento, si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del suddetto Decreto Ministeriale.

(Legge 17.10.2007, n. 188, n. 260 del G.U. 08.11.2007)

6) Antiriciclaggio: Individuate le categorie di soggetti esonerati dall'obbligo di tracciabilità dei pagamenti

In considerazione delle difficoltà che alcuni soggetti potrebbero incontrare nell'adempiere all'obbligo di pagare i compensi degli esercenti arti e professioni mediante assegni bancari non trasferibili o bonifici, ovvero con altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha individuato le categorie di persone esonerate, dal 01.11.2007, dall'utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal denaro contante.

Ciò significa che i pagamenti fatti, dal 01.11.2007, ai professionisti, possono essere effettuati anche in contanti senza rispettare i limiti imposti dai seguenti soggetti (adesso esonerati):

- le **persone fisiche** il cui **reddito complessivo non sia superiore** all'importo annuo dell'assegno sociale (di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che, quindi, dovrebbe ammontare **ad € 3.334,24**, comprensivo dell'aumento di cui alla legge n. 488/1999);

- le persone fisiche non residenti;

- i diversamente abili che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che é causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione

Documentazione

Al fine di attestare la sussistenza di una delle condizioni di esonero occorre che il soggetto

tenuto al pagamento del corrispettivo per la prestazione effettuata dal professionista produca un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorio, resa e sottoscritta dall'interessato.

I limiti che vengono superati da tali soggetti adesso esonerati

Come è noto l'art. 35 (commi 12 e 12-bis) del D.L. 04.07.2006, n. 223, convertito dalla Legge 04.08.2006, n. 248, ha imposto l'obbligo ai professionisti di riscuotere i compensi in denaro mediante assegni non trasferibili o bonifici, o altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo che per importi unitari inferiori a € **100** per i pagamenti effettuati a decorrere dal 1 luglio 2009, mentre per i pagamenti effettuati dal 12 agosto 2006 al 30 giugno 2008 e quelli dal 1 luglio 2008 al 30 giugno 2009 il suddetto limite è fissato rispettivamente nella misura di € **1.000** e € **500**.

(D.M. Ministero economia e finanze 03.10.2007, G.U. n. 260 del 08.11.2007)

7) Apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro: Comunicazione PREU

La comunicazione, da parte dei concessionari, delle somme giocate da ciascun apparecchio di gioco, limitatamente agli ultimi due periodi contabili dell'anno solare 2007, si considerano regolarmente effettuate anche con la trasmissione telematica, entro i tre giorni successivi alla fine del periodo contabile, dell'ultimo contatore estratto nello stesso periodo contabile.

(Decreto Ministero economia e finanze 31.10.2007, n. prot. 1049/CGV, in corso di pubblicazione G.U.)

8) Permuta immobiliare: Applicazione del sistema del c.d. “prezzo-valore”

Il sistema del c.d. “prezzo-valore” si applica anche alla **permuta** di **immobili ad uso abitativo**, giacché si caratterizza per la previsione di un corrispettivo che, seppur non espresso in una somma denaro, va individuato nel trasferimento di un bene immobile.

Si tratta del chiarimento dell’Agenzia delle Entrate emanato a seguito di una istanza di interpello posta da un notaio che aveva ricevuto l’incarico per la redazione di un atto di permuta di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze da stipularsi tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di un’impresa, arte o professione.

Per tale finalità, il notaio aveva chiesto di sapere se sia possibile applicare, al caso di specie, il disposto di cui all’art. 1, comma 497, legge 23.12.2005, n. 266, modificato dall’art. 1, comma 309, legge 27.12.2006, n. 296, che ha introdotto il sistema del c.d. “prezzo-valore”.

La disciplina della permuta coincide sostanzialmente con quella della vendita, infatti, l’art. 1555 del Codice civile dispone che *“Le norme stabilite per la vendita si applicano alla permuta, in quanto siano con questa compatibili”*.

Pur presentando una similitudine di fondo con la vendita, la permuta se ne differenzia perché, mentre con la vendita si scambiano cose o diritti con denaro, nella permuta si scambiano cose e diritti con altre cose o altri diritti.

Precedentemente, con risoluzione n. 121/2007, l’Agenzia aveva precisato che rientrano nell’ambito applicativo del particolare sistema non solo le fattispecie traslative in senso stretto ma anche gli acquisti a titolo derivativo - costitutivo, gli atti traslativi della nuda proprietà, gli atti di rinuncia e ogni altro negozio assimilato al trasferimento,

Alla luce di ciò nella nozione di cessione rientra anche il contratto di permuta comunque necessario indicare in atto il conguaglio pattuito dalle parti nonché il **valore attribuito a ciascuno** dei beni permutati.

Valore normale: Base degli accertamenti per le vendite immobiliari

Ai fini dell'accertamento sulle compravendite immobiliari, il "valore normale" dei fabbricati ceduti deve essere determinato assumendo, quale base di riferimento, le quotazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio (OMI) rilevate nel periodo di stipula del rogito o, anche precedentemente, quando è stato pattuito il prezzo di cessione dei fabbricati mediante atto avente data certa (es. preliminare registrato).

La norma

Ai fini dell'accertamento nell'ambito dell'IVA, dell'imposta di registro e delle imposte sul reddito, in attuazione a quanto stabilito dall'art. 1, comma 307, della Finanziaria 2007, il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 27 luglio 2007, pubblicato nella G.U., Serie Generale, del 7 agosto 2007 n. 182, in vigore dal 7 agosto 2007, ha stabilito i criteri per la determinazione del "valore normale" degli immobili ceduti.

Immobili ad uso abitativo

In tale situazione non sono oggetto di valutazione in base al valore normale soltanto i fabbricati abitativi ceduti a determinate condizioni, da privati o da imprese in esenzione da Iva, sempre che siano acquistati da persone fisiche.

In sostanza, la regola del "valore normale" vale per:

- le aree edificabili;

- i terreni agricoli;

- i fabbricati abitativi ceduti tra imprese;

- i fabbricati strumentali.

Come noto, il D.L. n. 223/2006, cosiddetto Decreto "Visco-Bersani", convertito nella legge n. 248/2006, ha previsto la possibilità di procedere alla rettifica delle dichiarazioni IVA e delle imposte sul reddito, nei seguenti casi:

- nel caso in cui venga accertato che il valore di trasferimento di beni immobili si discosti dal "valore normale" degli stessi, intendendosi per tale il prezzo, o corrispettivo, mediamente praticato per beni della stessa specie (art. 14 del D.P.R. n. 633/1972 e art. 9, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986);

- nel caso di trasferimento immobiliare finanziato con mutuo ipotecario o finanziamento bancario, in cui il "valore normale" non può essere inferiore all'ammontare del mutuo o del finanziamento erogato.

Successivamente, l'art. 1, comma 307 della Finanziaria 2007 ha recepito la necessità di fissare criteri oggettivi di determinazione del "valore normale", rinviando il tutto ad uno specifico Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, il quale deve individuare in modo periodico dei criteri utili alla determinazione del "valore normale" dei fabbricati, ai fini dell'accertamento nell'ambito dell'IVA, dell'imposta di registro e delle imposte dirette.

Provvedimento ministeriale del 27/07/2007

Il 27/07/2007 è stato emanato il Provvedimento ministeriale che ha fissato i criteri oggettivi per la determinazione del "valore normale".

In particolare, tale Provvedimento ha individuato nelle quotazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio (OMI), aggiornato con cadenza semestrale e consultabile sul sito internet www.agenziaterritorio.it, il principale riferimento per la determinazione del "valore normale" degli immobili.

Tale banca dati fornisce, in via generale, le quotazioni minime e massime, espresse in euro al metro quadro, attribuibili ad un singolo fabbricato, in funzione della relativa zona omogenea di

censimento, ovvero, in mancanza, a quella limitrofa o analoga censita, e, tra l'altro, in base allo stato conservativo dell'immobile stesso (ottimo, normale e scadente).

Determinazione del “valore normale”

Il “valore normale” dell'immobile è determinato nel seguente modo:

– si considera il valore stimato dall'OMI con riferimento allo stato conservativo “normale” e si applicano allo stesso alcuni coefficienti di merito, relativi alle specifiche caratteristiche del fabbricato, quali taglio, livello del piano e categoria catastale, secondo le modalità indicate nell'allegato allo stesso Provvedimento.

Per gli immobili diversi dalle abitazioni, si deve assumere la media tra il valore minimo e quello massimo stimato dall'OMI (Valore minimo + Valore massimo / 2).

Fabbricati costruiti o ristrutturati da non più di 4 anni

Il riferimento da assumere per i fabbricati costruiti o ristrutturati da non più di quattro anni, è la quotazione dell'OMI relativa allo stato conservativo “ottimo”, o, in mancanza, applicando al valore determinato in base allo stato “normale” un moltiplicatore pari a 1,3.

Quotazione da assumere ai fini del calcolo

Ai fini del calcolo del “valore normale”, la quotazione da assumere è quella stimata dall'OMI nel periodo in cui avviene la stipula dell'atto di compravendita del fabbricato o anche in un periodo antecedente al rogito, quando è stato pattuito il prezzo di cessione con atto avente data certa (es. preliminare registrato).

Peraltro, il raffronto con il “valore normale” stimato in base alle quotazioni dell'OMI deve avvenire non tanto con riferimento al prezzo indicato nell'atto di compravendita, che spesso avviene dopo un lasso temporale molto distante da quello di prenotazione del fabbricato, ma

con riferimento al valore OMI del periodo in cui si è pervenuti ad un accordo negoziale sul corrispettivo di cessione, avente data certa.

Altri elementi significativi

Al fine di integrare il calcolo del “valore normale”, si considerano ulteriori elementi significativi, quali:

- il valore del mutuo per gli atti soggetti ad IVA;
- i prezzi effettivamente praticati dai cedenti nel luogo e nel tempo considerati;
- i prezzi che emergono dalle compravendite fra privati per la stessa zona e periodo temporale;
- i dati relativi alle ristrutturazioni desunte dai permessi di costruire e dalle D.I.A. trasmesse dai Comuni.

Conseguenze sul mancato rispetto del valore normale

Il mancato rispetto del valore normale concretizza una nuova ipotesi di accertamento analitico ai sensi dell’art. 39, DPR n. 600/73.

A tal fine, l’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 122/E del 01.06.2007 ha precisato che è stata introdotta la seguente presunzione legale relativa: L’importo finanziato per l’acquisto dell’immobile costituisce la soglia minima alla quale rapportare il valore commerciale dell’immobile, per cui se l’imponibile dichiarato è inferiore all’ammontare del mutuo concesso all’acquirente può essere rettificato in aumento, pur rimanendo la possibilità per il contribuente di fornire prova contraria.

Pertanto, i criteri di determinazione del valore normale rivestono particolare importanza per gli effetti che possono avere in materia di Iva e imposte dirette dal momento che il maggiore valore accertato potrebbe generare un recupero fiscale a carico delle imprese.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione del 09.11.2007, n. 320)

9) Operazioni intracomunitarie: Rettifica fatture

Acquisti intracomunitari: Se l'errore è stato di tipo formale non si applicano le sanzioni, necessita soltanto regolarizzare l'operazione mediante la presentazione di un modello intra rettificativo, annotando a margine sui registri contabili la modifica della posizione IVA del soggetto cedente e conservando le nuove fatture di variazione con quelle precedentemente ricevute

E' stata posta all'Agenzia delle Entrate una istanza di interpello sulla possibilità di regolarizzare in Italia gli effetti di acquisti intracomunitari inficiati da un errore del fornitore residente in altro Stato membro, in maniera da fare coincidere i dati contabili degli acquirenti italiani con quelli del cedente comunitario.

In particolare si è trattato delle modalità di regolarizzazione di una originaria cessione intracomunitaria riqualificata dallo stesso cedente come cessione "triangolare".

Nel caso di specie, l'autorità spagnola ha rilevato che le cessioni di beni in partenza dalla Spagna e dirette a clienti italiani non siano state promosse dalla società belga attraverso il proprio numero di identificazione in Spagna ma direttamente dalla società belga con utilizzo

della propria posizione fiscale in Belgio, realizzando in tal modo una triangolazione comunitaria (analoga a quella indicata nel punto 16.2 - terzo caso della circolare ministeriale n. 13/1994).

Tuttavia, il cambiamento del numero identificativo del cedente, pur non alterando gli elementi sostanziali delle operazioni originarie presi a riferimento dai cessionari italiani (natura, qualità, quantità, valore dei beni e ammontare dell'imposta), di fatto ha cambiato la natura dell'operazione.

Per cui, i cessionari italiani (responsabili del pagamento dell'imposta in Italia) dovrebbero, previo annullamento delle originarie operazioni di acquisto, integrare e registrare la (nuova) fattura emessa dalla ALFA belga, rettificando contemporaneamente gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari a suo tempo redatti attraverso l'indicazione nelle colonne 5 e 6 del codice ISO e del numero identificativo del fornitore belga.

Peraltro, la disciplina IVA sugli scambi intracomunitari introdotta dal D.L. n. 331/1993 convertito dalla legge n. 427/1993 non prevede regole specifiche in materia, disponendo all'art. 56 un generale rinvio alle norme del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 per quanto da esso non espressamente disposto.

Tuttavia la procedura di regolarizzazione prevista dall'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, richiamata in particolare nel punto 10.3 della circolare ministeriale n. 13/1994, secondo cui il cessionario o committente che abbia già registrato l'operazione tra gli acquisti ai sensi del precedente art. 25 deve registrare la variazione sul registro delle fatture emesse, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa, non si può applicare nel caso di specie, ciò poiché non viene meno la cessione intracomunitaria nei confronti del soggetto nazionale, né tanto meno muta il cedente, giacché in ogni caso anche se effettuata tramite identificazione IVA in Spagna il ruolo del cedente (da un punto di vista civilistico) é sempre assunto dal soggetto belga.

Comunque, per evitare complesse modifiche (meramente formali) delle operazioni per le quali é già stata assolta l'imposta e sono state operate le registrazioni negli anni precedenti, il soggetto nazionale si può limitare ad annotare a margine sui registri contabili la modifica della posizione IVA del soggetto cedente, conservando le nuove fatture di variazione in allegato a quelle precedentemente ricevute.

Tuttavia, occorre procedere alla rettifica degli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari

presentando un modello Intra-2 ter diretto a modificare le indicazioni a suo tempo fornite in relazione agli stessi acquisti, secondo le specifiche contenute nella Sezione 2 del D.M. 27.10.2000.

Peraltro, su tale regolarizzazione non si applicano sanzioni nei confronti degli acquirenti italiani, poiché si sono comportati correttamente, ed anche per il fatto che la descritta procedura di correzione viene effettuata a seguito di un'iniziativa di un'autorità fiscale estera per esigenze di coordinamento normativo e di controllo negli scambi intracomunitari.

Tra l'altro, lo Statuto del contribuente (art. 10, comma 3, della legge n. 212/2000) ha stabilito la non irrogazione di sanzioni anche nel caso in cui le violazioni siano meramente formali, senza alcun debito d'imposta e non pregiudizievoli dell'attività di controllo dell'amministrazione finanziaria.

Tra le violazioni prive di rilevanza o non imputabili al contribuente vanno incluse anche quelle di natura statistica, atteso il legame esistente tra le infrazioni di rilevanza statistica e quelle di natura fiscale, come precisato dalla circolare n. 317/1995 in materia di regolarizzazione di adempimenti pregressi relativi ai modelli Intrastat, ai sensi dell'art. 35 del D.L. n. 41/1995.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione del 09.11.2007, n. 321)

10) Fusione della consolidante in società non inclusa nel consolidato

Le operazioni straordinarie possono determinare o meno l'interruzione anticipata del regime del consolidato nazionale prima del compimento del triennio, con gli effetti previsti dall'art. 124 del Tuir.

Infatti, l'art. 124, comma 1, del Tuir, prevede che "il reddito della società o dell'ente controllante", relativo al periodo d'imposta in cui il requisito del controllo richiesto dall'art. 117 del Tuir viene meno, deve essere aumentato di un importo corrispondente:

- agli interessi passivi dedotti nei precedenti esercizi del triennio

per effetto del pro-rata patrimoniale ex articolo 97, comma 2;

- alla residua differenza tra il valore di libro e quello fiscale riconosciuto dei beni acquisiti dalla stessa società o ente controllante o da altra società controllata secondo il regime di neutralità fiscale di cui all'art. 123.

A seguito della fusione tra società appartenenti al medesimo consolidato fiscale nazionale pur determinandosi la perdita di efficacia delle opzioni esercitate dalle società partecipanti alla operazione, non si determina in capo alla consolidante l'obbligo di recuperare a tassazione, tra gli altri, gli importi dedotti per effetto delle rettifiche da consolidamento effettuate negli esercizi precedenti l'interruzione.

In tale ipotesi, si determina in capo al soggetto risultante dall'operazione, sotto il profilo formale, l'unificazione delle personalità giuridiche delle società partecipanti alla fusione e, sotto il profilo sostanziale, l'unificazione economica dei rispettivi patrimoni.

Nel caso di specie, nell'operazione di fusione, il reddito della consolidante relativo al periodo d'imposta 2006 (anno in cui il regime si interrompe ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.M. 9.6.2004), non deve essere aumentato per l'importo corrispondente agli interessi passivi dedotti nei precedenti esercizi, per effetto della rideterminazione (operata ai sensi dell'art. 122, comma 1, lettera b, del Tuir) del pro-rata patrimoniale di cui all'art. 97, comma 2, del Tuir.

Infine, relativamente al "Gruppo Consolidato" (con efficacia 2006-2008), costituito dalla controllante, la controllata di primo livello e le altre controllate di "secondo livello", la fusione (inversa) per incorporazione nella consolidata di altra consolidata (nonché propria controllante), costituisce l'ipotesi di "fusione tra società consolidate" prevista dal comma 1 dell'art. 11 del D.M. 6.6.2004.

In tale ipotesi, l'operazione di fusione non interrompe la tassazione di gruppo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti previsti per l'ammissione al regime (circolare n. 53/E del 2004).

Infine, le medesime considerazioni valgono anche per l'incorporazione da parte della consolidata e delle altre società incorporate esterne al "Gruppo Consolidato".

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione del 09.11.2007, n. 322)

- A cura di Vincenzo D'Andò -

Copyright © 2020 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l